

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI
FARMACI
FUORI PRONTUARIO**

Premesse

- il Prontuario Terapeutico è un elenco di medicinali classificati per categorie terapeutiche che, pur comprendendo soltanto una parte dei prodotti reperibili in commercio, ne pone a disposizione del medico curante operante in struttura una dotazione tale da corrispondere, nel modo più completo, a quanto necessario per garantire un'efficace attività di diagnosi, cura e riabilitazione;
- nel caso di medicinali ad attività equivalente di una classe terapeutica, la selezione di un numero di composti limitato (ma tale da garantire la possibilità della più ampia scelta tra composti aventi differenti proprietà farmacologiche e/o tossicologiche), ha come finalità l'ottimizzazione della spesa farmaceutica, anche con l'inserimento in prontuario di un numero non eccessivo di confezioni con dosaggi diversi dello stesso medicinale, salvo che non esistano motivazioni specifiche soprattutto per quanto riguarda i necessari dosaggi specialistici;
- tali selezioni sono funzionali alla facilitazione della prescrizione e all'utilizzo, da parte dei medici, dei tanti medicinali in commercio;

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la relativa consegna di farmaci in confezione ospedaliera e non, occorrenti all'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale"

La durata è di anni 3 (tre) a partire dalla data che sarà indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

I farmaci oggetto della fornitura sono quelli compresi nelle fasce A – H - OTC ed INTEGRATORI del Prontuario Farmaceutico Nazionale, per un importo triennale complessivo presunto lordo di € 134.000,00.=, IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00 (zero).

Tale importo potrà subire variazioni in incremento o in decremento, in relazione al variare delle esigenze dell'Azienda nell'arco del periodo di validità del contratto, senza che la ditta aggiudicataria possa rivendicare modifiche delle condizioni di aggiudicazione dell'appalto.

L'Azienda si riserva comunque il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, di sospendere od annullare la fornitura dei farmaci oggetto della gara, allorquando vengano variati gli attuali indirizzi terapeutici sulla cui base sono stati previsti i consumi.

ART. 2 - REQUISITI DI LEGGE

I farmaci oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, e presentata come indicato nel Disciplinare Telematico, dovrà indicare l'unica percentuale di sconto sui prezzi di fustella stabiliti dal Ministero della Sanità.

Tale percentuale di sconto è da intendersi fissa ed invariabile per tutto il periodo a cui si riferisce la fornitura.

I prezzi, al netto dello sconto, si intenderanno comprensivi di tutte le spese per merce resa franco il magazzino dell'Azienda, I.V.A. esclusa, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura secondo l'aliquota vigente.

L'offerta dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma di *e-procurement* dove la gara verrà svolta.

Nella sezione "Doc. gara" – "Amministrativa" dovrà essere caricata tutta la documentazione richiesta, ovvero:

- certificato della C.C.I.A.A. od al Pubblico Registro delle Imprese per la categoria merceologica oggetto dell'appalto o copia autenticata, in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'offerta e da cui risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo (è ammesso il ricorso all'autocertificazione);
- il Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione;

- dichiarazione a firma del Legale Rappresentante di possedere l'attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei e necessari per l'esecuzione del servizio nei tempi, nei modi e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale;
- dichiarazione a firma del Legale Rappresentante di non trovarsi nelle condizioni di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo a base d'asta, corredata dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il soggetto candidato risultasse aggiudicatario;
- PassOE.

Essendo l'importo a base d'asta inferiore a € 150.000, non è dovuto alcun versamento quale contributo a favore dell'ANAC.

ART. 4 - CONDIZIONI DI FORNITURA

La ditta fornitrice dovrà, a sue spese e a suo rischio, consegnare la merce presso il deposito farmaceutico dell'Azienda, ubicato a Cremona in Via Zocco n. 21, almeno una volta alla settimana, nei giorni che verranno successivamente concordati, nei quantitativi richiesti a mezzo buoni d'ordinazione emessi ed inviati dal Farmacista Responsabile a mezzo fax, mail o anche on-line. Eventuali consegne con carattere d'urgenza, dovranno essere effettuate nelle 12 ore successive alla richiesta.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della qualità e della quantità.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad evadere ogni ordine di acquisto indipendentemente dall'entità del medesimo.

ART. 5 – AGGIUDICAZIONE

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

L'appalto sarà aggiudicato in favore dell'operatore economico che avrà praticato la percentuale di sconto più alta, ma verranno accreditati altresì tutti gli operatori economici concorrenti risultati idonei e che abbiano presentato offerta valida.

L'Azienda emetterà ordine di fornitura secondo il principio di economicità e dunque all'aggiudicatario e, solo in via eccezionale ovvero in casi di impossibilità dell'aggiudicatario a fornire i prodotti ordinati, potranno rivolgersi ai fornitori accreditati che seguono in graduatoria.

In caso di parità di offerta si procederà nei seguenti modi:

- alla richiesta di un'offerta scritta di miglioramento tra i concorrenti;
- ovvero, se nessuno intende migliorare l'offerta:
- all'estrazione a sorte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

È insindacabile facoltà dell'Azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui le offerte pervenute non siano ritenute convenienti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, potrà valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA'

Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non verranno riconosciute e pertanto non saranno pagate.

I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno due terzi dell'intero periodo.

La qualità dei prodotti sarà accertata dal Responsabile del Servizio Farmacia o da altro dipendente dallo stesso incaricato, nelle 48 ore successive alla consegna. In ogni caso la firma per ricevuta della merce attesta esclusivamente la corrispondenza del numero dei colli indicati e non impegna l'Azienda, che si riserva di comunicare tempestivamente, a controlli avvenuti, le proprie osservazioni.

Qualora la merce consegnata, anche se accettata, risulti successivamente non rispondente ai requisiti fissati e tale da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà notizia al fornitore riservandosi il diritto di effettuare, mediante trattenuta, una detrazione pari alla differenza di valore riconosciuta alla merce stessa. Se la merce risultasse, a giudizio insindacabile del Farmacista, del tutto inaccettabile, verrà resa con oneri a carico del fornitore e con l'obbligo per quest'ultimo di sostituzione immediata con altra merce rispondente ai requisiti contrattuali.

L'Azienda si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente riconosciuti, campioni della merce consegnata. La ditta fornitrice si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi, oltre naturalmente alle sanzioni previste dal presente capitolato.

ART. 7 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. Per i farmaci a temperatura costante la ditta dovrà assicurare il rispetto della catena del freddo.

Il confezionamento e l'etichettatura dei farmaci devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dal D. Lgs. 540/92.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei farmaci devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Le confezioni singole dei farmaci devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo a base d'asta dell'appalto
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Il deposito cauzionale definitivo da costituire da parte della ditta aggiudicataria, è fissato nella misura del 5% dell'ammontare della spesa presunta annua, risultante dall'importo a base d'asta defalcato della percentuale di sconto offerta.

Il deposito potrà essere costituito, a scelta della ditta aggiudicataria, a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà essere presentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

L'importo di tali garanzie potrà essere **ridotto** secondo le misure e le modalità stabilite dal Codice.

ART. 9 - SUBAPPALTO

La ditta concorrente dovrà indicare nell'appalto le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

ART. 10 - PAGAMENTI

La contabilizzazione, al fine del pagamento, avrà luogo mensilmente. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura, qualora la fattura risulti regolare in ogni sua parte.

Le fatture dovranno essere emesse in regime di *split payment*.

Codice SDI: 6PB59OS

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta aggiudicataria sarà obbligata ad utilizzare un conto corrente dedicato sia per i pagamenti effettuati da "Cremona Solidale" a proprio favore, che per quelli effettuati dalla ditta nei confronti dei sub-contraenti.

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI PER INADEMPIENZE

Al fornitore che non esegua, anche parzialmente, la fornitura, sarà accollata l'eventuale maggiore spesa per l'acquisto del genere effettuato direttamente dall'Azienda.

La fornitura si intende non eseguita nel caso non venga effettuata entro il termine previsto dall'art. 5 del presente capitolato.

Qualora invece la merce venga sostituita con ritardo (oltre 5 giorni dalla data della segnalazione scritta, inviata anche a mezzo fax), al fornitore sarà imposta una penale pari al 15% del valore contrattuale della merce sostituita intempestivamente.

Il ripetersi di tali inconvenienti comporterà inevitabilmente la risoluzione del contratto "ipso facto et jure", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

In caso di rinuncia della fornitura da parte dell'aggiudicatario, sarà posto a carico dello stesso l'accollo della maggiore spesa sostenuta dall'Azienda per il restante periodo di validità dell'appalto.

ART. 13 - ULTERIORI RIFERIMENTI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria, o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte delle società in liquidazione, oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Cremona.

ART. 16 - INADEMPIENZE

Mancando la ditta aggiudicataria in tutto o in parte all'osservanza del presente capitolato, il contratto potrà essere sciolto immediatamente con una semplice dichiarazione in tal senso, e senza bisogno di alcuna altra formalità da parte dell'Amministrazione dell'Ente. Pertanto la ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale, e ciò a titolo di penale, sarà tenuta alla reintegrazione delle spese e dei danni.

In ogni caso, per somme dovute alla ditta, sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dall'Amministrazione per somministrazioni o per qualsiasi causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente gara hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

ART. 18 – CODICE ETICO

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale www.cremonasolidale.it

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.